

CE/eb

12100 CUNEO, 22 ottobre 2025

Circolare n. 11/2025

Alle IMPRESE EDILI
Agli Studi di consulenza del lavoro
Alle Associazioni Sindacali
datoriali e dei lavoratori
LORO SEDI

Oggetto: Nuova disciplina del Contributo Contrattuale al Fondo Pensione Complementare PREVEDI, Accordo Nazionale 4 luglio 2025 e Addendum 15 luglio 2025. Indicazioni operative.

Con la presente si comunica che le Parti Sociali Nazionali dell'edilizia (ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) hanno sottoscritto l'Accordo del 4 luglio 2025 e il successivo Addendum del 15 luglio 2025, che introducono modifiche importanti alla disciplina del contributo contrattuale dovuto al Fondo Pensione Complementare PREVEDI.

Tali disposizioni trovano applicazione per i **lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025**. Riassumiamo di seguito le principali novità:

1) Nuove Regole per il Contributo Contrattuale

Il Contributo Contrattuale al Fondo PREVEDI è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo per i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi.

- Per le assunzioni a partire dal 1° ottobre 2025, il datore di lavoro verserà il Contributo Contrattuale al Fondo PREVEDI a decorrere dal quarto mese di competenza successivo all'assunzione. L'importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi di lavoro.

2) Rapporti di Lavoro di Durata Fino a Tre Mesi

Per i rapporti di lavoro la cui durata è pari o inferiore a tre mesi, l'azienda non versa il Contributo Contrattuale a PREVEDI, ma è tenuta a corrispondere al lavoratore un importo alternativo:

- Impiegati: importo lordo calcolato su base mensile, da erogare direttamente dall'azienda con le competenze di fine rapporto.
- Operai: importo calcolato su base oraria, che l'azienda verserà tramite Cassa Edile/Edilcassa, che provvederà poi a erogarlo al lavoratore in concomitanza con la Gratifica Natalizia e Ferie (GNF)

3) Lavoratori Già Iscritti al Fondo Prevedi - esenzione

La limitazione al versamento del Contributo Contrattuale non opera nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'assunzione o entro i primi tre mesi, risulti già iscritto a PREVEDI con l'attivazione di forme di contribuzione aggiuntive (TFR e/o contributo percentuale a carico del lavoratore). In tale circostanza, il Contributo Contrattuale è dovuto dal datore di lavoro sin dal primo mese di assunzione.

Per una corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni, si rimanda ad approfondita lettura delle **NOTE OPERATIVE** allegate alla presente, dell'Accordo del 04/07/2025 e Addendum del 15/07/2025, della lettera circolare CNCE n. 38, consultabili sul sito www.cassaedilecuneo.it – sezione CIRCOLARI.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

F.to Il VICEPRESIDENTE
(Correnti Salvatore)

F.to IL PRESIDENTE
(Paoli Andrea)

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'“*Accordo*”.

L'Accordo fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso *Accordo*. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, “*forme di contribuzione*” aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attivi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'Accordo sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda. **Si evidenzia che l'Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi:** in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria”².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato”³.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'Accordo, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il <u>primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>ancora occupato il 1° gennaio 2026:</u> il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026:</u> il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025. 1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda <u>il giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>ancora occupato il 15 gennaio 2026:</u> il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>non più occupato il 15 gennaio 2026:</u> il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.
2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione</u> (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo). Ne deriva che: - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. Esempi 2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso):</u> il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario. 2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) senza aliquote contributive attive a Prevedi, <u>che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso):</u> il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.	3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza. Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025. 3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospenda successivamente.
--	---

Quesiti specifici	a) lavoratore denunciato presso Casse Edili/Edilcasce diverse nei primi tre mesi dall'assunzione: l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia. b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione: poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2). c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.
---------------------------------	--